



Iscritta alla sezione 1 dell'Albo Informatico presso il Ministero del Lavoro e P.S. - Prot. N° 1108/SG del 26/11/2004

Cod.:

CONDIZIONI GENERALI PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO

Il giorno , in

tra

"Altro Lavoro S.p.A. - Agenzia per il Lavoro", con sede in Firenze - Via Magliabechi, 7, p. I.V.A. n. 05215890483, autorizzata ai sensi della legge 276/03 dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. prot. 1108/SG del 26/11/04 ed iscritta nell'apposito Albo alla sez. 1 ("generalista"), e di seguito chiamata anche "Altro Lavoro" o "impresa somministratrice"

e

l'impresa utilizzatrice

con sede in , in persona del legale rappresentante pro-tempore o persona delegata,
via , n. p.IVA , di seguito chiamata "impresa
utilizzatrice"

premesso che:

- l'impresa utilizzatrice, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo N° 276 del 10 Settembre 2003, ha manifestato la necessità di far ricorso a prestazioni di lavoro fornite dalla impresa somministratrice;
- l'impresa utilizzatrice dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dal comma 5 dell'art. 20 del citato D. Lgs. 276/2003 e in particolare nei casi di cui alle lettere a), b) e c);
- Altro lavoro S.p.A. è una impresa che svolge attività di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a e del comma 6, primo periodo del D. Lgs. 276/2003;
- "Altro Lavoro" ha manifestato la disponibilità a soddisfare le esigenze di prestazioni di lavoro avanzate dall'impresa utilizzatrice;
- Altro Lavoro SpA dichiara di aver ottenuto l'autorizzazione definitiva ai sensi dell'art.4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, rilasciata dal Ministero del Lavoro e P. S. il 26 Novembre 2004 Prot.N. 1108-SG e di essere iscritta, presso questo, all'albo informatico alla sez. 1
- si ritiene opportuno definire preventivamente le condizioni generali che regoleranno i rapporti fra le parti stesse in ordine ai futuri contratti di somministrazione di lavoro ;

tanto premesso le parti convengono:

1. Le premesse

Le premesse alle presenti condizioni generali per contratti di somministrazione di prestazioni di lavoro, in seguito dette per brevità Condizioni Generali, costituiscono parte essenziale ed integrante del presente contratto.

2. I contratti di somministrazione di lavoro

Il presente contratto definisce i termini generali dell'intesa stipulata fra le parti stesse. Il numero dei lavoratori richiesti, le mansioni alle quali essi saranno adibiti ed il loro inquadramento, nonché il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative oggetto di ogni singola richiesta, saranno definiti in separati contratti di somministrazione di lavoro in forma scritta di cui le presenti Condizioni costituiranno parte essenziale ed integrante, determinandone nel contempo l'efficacia operativa e normativa vincolante per le parti contraenti.

3. Le prestazioni e i tempi

L'impresa utilizzatrice si impegna ad avvalersi delle prestazioni lavorative oggetto del presente contratto nei limiti temporali e professionali specificati negli specifici contratti di somministrazione di lavoro di cui al punto 2.

Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgeranno la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, il quale, ai fini dell'eventuale esercizio del potere disciplinare che è riservato al somministratore, comunica a quest'ultimo gli elementi che formerebbero oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge 300 del 20 Maggio 1970.

4. Il pagamento delle prestazioni e dei contributi

1

Altro Lavoro S.p.a. - Agenzia per il Lavoro
50122 Firenze - Via Magliabechi, 7



Iscritta alla sezione 1 dell'Albo Informatico presso il Ministero del Lavoro e P.S. - Prot. N° 1108/SG del 26/11/2004

Il trattamento economico e normativo riservato ai lavoratori somministrati sarà non inferiore a quello complessivo previsto per i dipendenti dell'utilizzatore, di pari inquadramento contrattuale ed adibito alle medesime mansioni dei lavoratori somministrati, nel rispetto, in ogni caso, di quanto previsto dal CCNL applicato dall'utilizzatore ai propri dipendenti.

L'impresa somministratrice assume l'obbligazione del pagamento diretto, ad ogni prestatore di lavoro assunto in ragione del presente accordo, del trattamento economico allo stesso spettante, nonché del versamento dei relativi contributi previdenziali. La prestazione di lavoro sarà regolamentata, per tutto quanto esula dal trattamento economico, dal contratto collettivo dei lavoratori temporanei/somministrati, con particolare riferimento all'art. 42 sulle proroghe.

L'impresa utilizzatrice si assume l'obbligo conformemente a quanto richiesto dal D. Lgs. 276/2003 all'art. 21, lettere i), j), k) di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro impiegati a seguito del presente contratto, a comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili e ad assumersi l'obbligo, in caso di inadempimento del somministratore, del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

5. La comunicazione delle presenze e delle variazioni

L'impresa utilizzatrice si impegna a comunicare a "Altro Lavoro" le variazioni ai trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, e, entro il 1° giorno lavorativo di ogni mese, tutti i dati delle presenze relative al mese precedente, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto ed altri oneri e competenze legati alla fornitura, tenendo conto che al prestatore di lavoro deve essere corrisposto un trattamento non inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello della stessa impresa utilizzatrice.

L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui dovesse adibire il prestatore di lavoro a mansioni superiori, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'impresa somministratrice, che dovrà corrispondere la maggiore retribuzione spettante al lavoratore e modificare il corrispettivo ad essa spettante; l'impresa utilizzatrice risponderà in via esclusiva per le differenze spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di informazione di cui sopra.

6. Interruzione del rapporto di lavoro

Qualunque interruzione del rapporto di lavoro per cause imputabili all'impresa utilizzatrice, fatta eccezione per il mancato superamento del periodo di prova, comporterà comunque il diritto dell'impresa somministratrice ad ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla scadenza naturale del presente contratto.

7. Normativa sul lavoro straordinario

Si richiama l'attenzione della impresa utilizzatrice sulle norme del lavoro straordinario nel rispetto dei limiti imposti. In generale, l'impresa somministratrice declina ogni responsabilità in caso di sanzioni amministrative dovute alla inosservanza della normativa in materia di organizzazione del lavoro.

8. Gli obblighi del D. Lgs. 276/2003 a carico dell'impresa utilizzatrice

L'impresa utilizzatrice è perfettamente a conoscenza degli obblighi che le derivano ai sensi delle D.Lgs. 276 del 10 Settembre 2003 e successive modificazioni, integrazioni e chiarimenti e ad essi tutti dichiara di attenersi con scrupolo e puntualità. In particolare l'impresa utilizzatrice garantisce ai lavoratori somministrati il pieno esercizio dei diritti sindacali di cui all'art. 24 del D. Legislativo sopra citato.

9. La salute e la sicurezza dei lavoratori

Con riferimento all'art. 23, comma 5, del D. Lgs. 276/2003, l'impresa utilizzatrice si obbliga ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, e li forma ed addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, fornendo, se dovuti, i prescritti dispositivi di protezione individuali. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti per i propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

A tale scopo l'impresa utilizzatrice comunicherà all'impresa somministratrice il nominativo del referente aziendale per i problemi di sicurezza sul lavoro.

La mancata osservanza da parte dell'utilizzatore degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore con diritto al mantenimento retributivo a carico dell'utilizzatore fino a scadenza del contratto.

L'utilizzatore, ai sensi dell'art. 21 comma 1, lettera d), indica la presenza di rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e le misure di prevenzione adottate che si impegna a comunicare al somministratore tramite il modello "A" - Modello di rilevazione dei rischi - che, allegato al contratto di somministrazione ne costituisce parte integrante. Tale modulo ai sensi



Iscritta alla sezione 1 dell'Albo Informatico presso il Ministero del Lavoro e P.S. - Prot. N° 1108/SG del 26/11/2004

dell'art. 21 comma 3, verrà consegnato in copia al lavoratore all'atto dell'assunzione da parte della somministratrice.

10. Il corrispettivo a carico dell'impresa utilizzatrice

Quale corrispettivo per l'attività svolta in ragione del presente contratto, l'impresa utilizzatrice corrisponderà a "Altro Lavoro", oltre ad un rimborso di € 0 mensili per ognuno dei lavoratori forniti, quale compenso forfetario dei relativi adempimenti amministrativi, un importo comprensivo del trattamento economico, dei relativi oneri previdenziali, degli ulteriori costi sostenuti per legge o per accordi sindacali, nonché dei propri compensi. Tale importo è definito di volta in volta negli specifici contratti di somministrazione di lavoro.

11. La fatturazione delle prestazioni

Le fatture per il personale fornito all'impresa utilizzatrice saranno emesse mensilmente dall'impresa somministratrice entro il giorno 10 del mese successivo quello lavorato.

12. I pagamenti

Il pagamento del corrispettivo per l'attività svolta in ragione del presente contratto verrà effettuato **90 GG DF** a mezzo **Bon. Banc.** sul conto **000000352029** presso la Banca **MONTE DEI PASCHI DI SIENA** Agenzia di **FIRENZE** Cod. ABI **01030**, CAB **02827** IBAN **IT4800103002827000000352029**, per ogni mese di validità del presente contratto. In caso di ritardo od omesso pagamento, sarà addebitato all'impresa utilizzatrice un interesse di mora pari al tasso EURIBOR, 3 mesi lettera, maggiorato di 6 (sei) punti.

13. Responsabilità dell'impresa utilizzatrice

Poiché l'impresa utilizzatrice assume la gestione delle prestazioni lavorative oggetto della somministrazione, essa sarà tenuta a rispondere per i danni arrecati a persone e cose di terzi e/o dell'impresa utilizzatrice medesima, in conseguenza delle attività lavorative svolte dal lavoratore nell'esecuzione del presente contratto. L'impresa somministratrice resta, pertanto, esplicitamente e completamente sollevata da qualsiasi azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse venirle mossa in relazione alla responsabilità di cui innanzi, per tutto ciò che dipendesse da situazioni che, comunque, possano far capo all'impresa utilizzatrice ed ai lavoratori da essa utilizzati.

14. Altre norme previste dal D. Lgs. 276/2003

Per quanto non espressamente previsto dalla presente, le parti dichiarano di fare riferimento alle norme di cui al D. Lgs. 276 del 10/9/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni, intendendosi per tali tutti i provvedimenti legislativi che disciplinano il lavoro, compreso il CCNL dei lavoratori temporanei.

15. Gli adempimenti

Nessuna delle parti sarà responsabile del ritardo o mancato adempimento, totale o parziale, degli adempimenti contrattuali quando tale ritardo o mancato adempimento siano imputabili a cause di forza maggiore o a qualsiasi evento non imputabile ad una delle parti contraenti al di fuori del loro ragionevole controllo. Delle circostanze responsabili del ritardo o dell'inadempimento verrà data immediata comunicazione dall'una all'altra parte. Ciascuna delle parti si impegna, comunque, a fare tutto quanto necessario e opportuno per minimizzare le conseguenze negative di tali circostanze.

16. La riservatezza dei dati

"Altro Lavoro", ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 Giugno 2003, informa l'impresa utilizzatrice che i dati di cui verrà in possesso verranno trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, e comunque con modalità che ne garantiscano la sicurezza.

I dati potranno essere trasmessi a società di elaborazione per l'adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori somministrati.

L'impresa utilizzatrice, sempre ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, dichiara di adottare tutte le misure necessarie, così come prescritto dalla legge, per garantire la riservatezza, la sicurezza, l'esattezza dei dati, anche sensibili, dei lavoratori somministrati occupati nella sua azienda. Dichiara altresì che il trattamento di tali dati avverrà solo ed esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale in essere.

17. Il domicilio legale

A tutti gli effetti contrattuali, le parti eleggono domicilio presso la loro sede legale.

18. Clausola compromissoria

In caso di controversia è potere della parte che impugna il presente contratto decidere se rimettersi al giudizio, in sede di arbitrato rituale, di un Arbitro Unico Nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti della Provincia di Firenze, oppure di tre arbitri, di cui uno nominato da Altro Lavoro S.p.A., un altro dall'impresa utilizzatrice ed il terzo, in veste di Presidente, dai due arbitri così nominati. In caso di disaccordo il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente dell'Ordine dei



Iscritta alla sezione 1 dell'Albo Informatico presso il Ministero del Lavoro e P.S. - Prot. N° 1108/SG del 26/11/2004

Commercialisti della provincia di Firenze. Ciascuna parte notificherà a mezzo Ufficiale Giudiziario all'altra parte la nomina del proprio arbitro, invitandola alla designazione del proprio arbitro. La parte che ha ricevuto detto invito dovrà notificare nei quindici (15) giorni successivi le generalità dell'arbitro nominato. In mancanza la parte che ha fatto l'invito può chiedere mediante ricorso che la nomina sia fatta dal presidente del Tribunale di Firenze. Ferma la ritualità del procedimento gli arbitri giudicheranno "pro bono et aequo" senza formalità di rito e con giudizio inappellabile, entro il termine massimo di 60 giorni dall'accettazione della nomina dell'ultimo arbitro, salvo proroghe da concedersi dalle parti. Il costo dell'arbitrato resterà a carico della parte soccombente. Nell'ipotesi in cui una delle parti attivi la Clausola compromissoria, si esclude per entrambe la possibilità di ricorrere al Giudice ordinario.

19. Il foro di competenza

Nella non applicabilità del punto 18, qualsiasi controversia comunque relativa al contratto sarà di competenza esclusiva del foro di Firenze.

Timbro e Firma per il Cliente

Firma per Altro Lavoro

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C. si sottoscrive per presa visione delle seguenti clausole onerose: art.4 (pagamento delle prestazioni e dei contributi), art.6 (Interruzione del rapporto di lavoro), art. 9 (salute e la sicurezza dei lavoratori), art.10 (corrispettivo a carico dell'impresa utilizzatrice), art.12 (pagamenti), art.15 (adempimenti), art. 18 (clausola compromissoria), art.19 (foro di competenza).

Timbro e Firma per il Cliente

Firma per Altro Lavoro

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione alla richiesta formulata e preso atto dell'informativa di cui al punto 16 delle presenti Condizioni Generali per contratti di somministrazione di lavoro, si acconsente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 23 del D. Lgs 196/03, al trattamento ed alla comunicazione dei dati dei soggetti indicati nella predetta informativa, nei limiti di cui alla stessa.

Timbro e Firma per il Cliente

Firma per Altro Lavoro



Iscritta alla sezione 1 dell'Albo Informatico presso il Ministero del Lavoro e P.S. - Prot. N° 1108/SG del 26/11/2004

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO 110.

- In data : fra le parti:
- **ALTRO LAVORO S.p.A.** Agenzia per il lavoro,
- **impresa utilizzatrice.**

Premesso

- che sono state concordate e sottoscritte le condizioni generali dei rapporti intercorrenti fra le parti stesse in ordine ad eventuali contratti di somministrazione di lavoro;
- che tali condizioni generali costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto di somministrazione di lavoro

si concorda la

Fornitura di n. **1** lavoratori dal ' al :

Luogo di lavoro

Mansione richiesta: **Assistente Amministrativo -**

Posizione assicurativa INAIL: **Attività azienda utilizzatrice Sanità Pubblica**

Voce tariffa INAIL: 0722 Tasso di tariffa **0.50** Rischio Asbestosi No Rischio Silicosi No Codice ASL

Con riferimento alle Condizioni Generali e all'art. 23, comma 5 del D. Lgs. 276/2003, l'impresa utilizzatrice si obbliga ad informare il prestatore di lavoro circa i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive sia in generale, nonché a formarlo ed addestrarlo all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale egli viene assunto, così come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, fornendo, se dovuti, i prescritti dispositivi di protezione individuali. A tale scopo l'impresa utilizzatrice comunica che il referente aziendale per l'igiene e la sicurezza del lavoro sarà il/la Sig./Sig.ra

L'impresa utilizzatrice dichiara che in relazione al tipo di attività,

- a) indicherà i dispositivi di protezione individuale, nonché tutte le informazioni sulla sicurezza sul posto di lavoro nell'Allegato "A" - Modello di informazione sui rischi - che costituisce parte integrante ed essenziale al presente contratto.
- b) provvederà direttamente alla visita medica preventiva ed alla eventuale sorveglianza medica successiva, per quanto necessaria alla mansione che il lavoratore svolgerà (art. 23 comma 5 del D. Lgs. 276/2003 e art. 21 CCNL per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo/somministrazione).
- c) che tutti i dati forniti nell'allegato "Scheda dati azienda utilizzatrice (SCUDO)" e "Modello informazione rischi ", che costituiscono parte integrante del contratto, sono veritieri. Su questa base l'azienda somministratrice provvederà al pagamento delle prestazioni e dei contributi come stabilito dall'art. 4 delle condizioni generali.

Il periodo di prova è quello previsto dal CCNL dei lavoratori temporanei in vigore alla data di inizio missione in funzione della durata del contratto, attualmente 1 giorno di lavoro per ogni 15 giorni di calendario con un minimo di 1 e un massimo di 13/11 giorni per missioni superiori o meno di 6 mesi. L'impresa utilizzatrice dovrà dare immediato avviso del mancato superamento del periodo di prova all'impresa fornitrice. Diversamente, il lavoratore somministrato porterà a termine il periodo di lavoro stabilito, alle condizioni del presente contratto. L'impresa utilizzatrice dovrà altresì dare tempestiva comunicazione scritta di tutti quei fatti che possano dar luogo a contestazioni ai sensi dell'art.7 Legge 300/70 (sanzioni disciplinari). In caso contrario nulla potrà essere imputato alla società fornitrice.

Quale corrispettivo per l'attività svolta l'impresa utilizzatrice corrisponderà, in relazione all'orario di lavoro indicato, l'importo di euro 19,26 ora per le ore ordinarie, secondo quanto stabilito dall'art. 10 delle condizioni generali e con l'esclusione di eventuali straordinari, maggiorazioni e/o oneri aggiuntivi o qui non previsti.

Le ore contrattualmente pattuite e non lavorate per cause non imputabili al lavoratore, verranno in ogni caso corrisposte a questo e fatturate all'Azienda Utilizzatrice

I ratei di retribuzione maturati sulle ore godute dal lavoratore a titolo di ferie e/o permessi retribuiti verranno fatturati ad un importo di euro ,00 per ogni ora

Gli importi suddetti non saranno assoggettati ad IVA per la parte relativa agli oneri retributivi e previdenziali .

Oneri diversi da quelli indicati nella SCUDO verranno fatturati in aggiunta al corrispettivo pattuito:

- a) per compensi ai lavoratori derivanti da straordinari, da prestazioni di lavoro e indennità, specificatamente regolati da leggi o accordi sindacali o aziendali, nonché interventi ad personam di iniziativa aziendale; si applica alla tariffa per l'ora ordinaria la maggiorazione prevista per l'ora in questione;
- b) un incremento retributivo comporterà oltre alla rivalutazione dei ratei accantonati, un nuovo prezzo che sarà ottenuto moltiplicando il prezzo di vendita per il rapporto tra la nuova retribuzione e la vecchia retribuzione mensile indicata in SCUDO;
- c) in caso di erogazione di premi o corresponsione di importi fissi di varia natura, il prezzo fatturato si ottiene dividendo tale importo per la retribuzione oraria lorda e moltiplicando le ore equivalenti così ottenute per il prezzo orario sopraindicato

L'Azienda Utilizzatrice si impegna a mettere a disposizione del lavoratore gli eventuali accordi derivanti da una contrattazione di secondo livello.

Timbro e Firma Cliente

Firma Altro Lavoro S.p.A.

Altro Lavoro S.p.A. - Agenzia per il Lavoro
50122 Firenze - Via Magliabechi, 7

Rif.Cod 110.7

110 -

SCUDO = SCHEDA DATI AZIENDA UTILIZZATRICE

AZIENDA	
CCNL applicato:	SANITA'
Contratto aziendale di 2° livello	No Se Si vedi Note relative
Mansione richiesta:	Assistente Amministrativo
Motivo del ricorso alla somministrazione	a) Tecnica motivata da b) Produttiva motivata da c) Organizzativa motivata da ottimizzazione dell'organizzazione del personale per la pianificazione lavorativa prevista nel periodo in questione e per sopperire alle necessità di assistenti amministrativi causate da assenze programmate e/o imprevedibili, dovute anche a mancate assunzioni per vie concorsuali, tali da pregiudicare la continuità dell'erogazione dei servizi. d) Sostitutiva motivata da
N° dipendenti:	15-49
periodi di chiusura dal	al × da stabilire

Livello CAT.C

Dati retributivi (lordo/mensile)

Paga Base 1.695,68	Conting.za ,00	EDR ,00	Sup.Az. e P.P. ,00	3 ° elemento ,00	,00	,00	,00	,00	TOTALE 1.695,68
N° mensilità 13			INAIL: tasso ,50% Cod			Divisore Orario Contrattuale 156,00 Divisore Orario Effettivo 156,00			
h ferie/anno 180			Rol/anno 0			ex fest/anno 24		TOTALE 204.00	
Malattie/Infortuni (condizioni aziendali particolari): No Se Si vedi Note relative									
Mensa :									
Data di retribuzione del S.Patrono:									

Orario di lavoro settimanale

Full-Time 36 ore settimanali su 5gg. dal lunedì al venerdì, 7,12 h giornaliere, orario: presa di servizio tra le 8:00 e le 9:00, conseguente uscita dopo 7,12 h tra le 15:12 e le 16:12. L'orario potrà subire delle variazioni in base alle esigenze dell'azienda utilizzatrice.

Maggiorazioni %

Festività goduta ore	Festività Patrono	Festività non goduta	Str. 115%						
Note contratto 2° livello									
Note (condizioni aziendali particolari):				Costo € 18,38; Prezzo Iva esclusa € 19,26; IVA (21%) € 0,21; Prezzo Iva inclusa € 19,47. In caso di aumento delle Retribuzioni o delle Contribuzioni, a seguito di rinnovi del ccnl Sanità Pubblica o quant'altro, il prezzo di vendita varierà secondo la regola della proporzionalità diretta. Se il rinnovo contrattuale prevede un aumento retrodatato (es. un rinnovo del ccnl nel 2012 con effetto dal gennaio 2011), saranno calcolati, pagati al lavoratore e fatturati all'Azienda i relativi valori. Oltre alle ore effettivamente lavorate, vengono fatturati con lo stesso criterio (ovvero: costo + margine agenzia + iva 21% sul margine agenzia = Prezzo all'Azienda Utilizzatrice) anche tutte le indennità previste (turni, festivi, notturni, etc.), gli straordinari richiesti ed autorizzati, i permessi e congedi retribuiti (se dovuti secondo le norme vigenti), le festività (laddove applicabili); l'assenza giornaliera viene calcolata moltiplicando il prezzo orario per il numero delle ore che teoricamente il lavoratore avrebbe dovuto fare. Per quanto riguarda l'assenteismo relativo a malattie, infortuni e gravidanze, le ore non lavorate vengono fatturate con lo stesso criterio (ovvero: costo + margine agenzia + iva 21% sul margine agenzia = Prezzo all'Azienda Utilizzatrice) fino ad un massimo del 4% così calcolato: alla fine della missione del lavoratore (o dopo un anno di servizio se la missione iniziale viene prorogata) vengono calcolate le ore					

Iscritta alla sezione 1 dell'Albo Informatico presso il Ministero del Lavoro e P.S. - Prot. N° 1108/SG del 26/11/2004

	ordinarie lavorate (incluso ferie e permessi retribuiti) e confrontate con le ore teoriche lavorabili; eventuali discrepanze vengono fatturate fino ad un massimo del 4% calcolato sulle ore lavorabili; eventuali eccedenze oltre il 4% restano a carico di Altro Lavoro S.p.A. (es. il lavoratore Rossi si trova, a fine missione o a fine dell'anno di missione con 900 ore lavorate, inclusi ferie e permessi retribuiti, su 1000 ore lavorabili: restano 100 ore di assenteismo per malattia, infortunio o gravidanza; il 4% di 1000 sono 40 ore di assenteismo che vengono fatturate all'Azienda Utilizzatrice; le restanti 60 ore di assenteismo sono a carico di Altro Lavoro S.p.A.); se un lavoratore inizia e successivamente viene sostituito da un altro sulla stessa posizione, si considera la somma dei due (o più) lavoratori che hanno occupato la stessa posizione. Le ferie maturate e non godute a fine missione non vengono fatturate da Altro Lavoro all'Azienda Utilizzatrice. Il lavoratore somministrato fruisce del servizio mensa aziendale, laddove presente, alle stesse condizioni previste per i lavoratori dipendenti dell'Azienda Utilizzatrice: pertanto, la quota relativa al lavoratore sarà pagata da lui stesso, oppure verrà trattenuta in busta paga da Altro Lavoro S.p.A. e accreditata all'Azienda Utilizzatrice; la quota relativa a quest'ultima resta a carico dell'Azienda Utilizzatrice (e non di Altro Lavoro S.p.A.).
--	---

N.B.

Per quanto attiene ai dati non specificati su questa scheda, si intende che siano interpretati come standard, cioè come previsti dal CCNL e dalle leggi vigenti.

Timbro e Firma Cliente

All A)

MODELLO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI PER L'INTEGRITA' E LA SALUTE DEI LAVORATORI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE.

(ex dell'art.21 comma 1 lettera D, art 23 comma 5 D.Lgs 276/03, art.21 CCNL 24 luglio 2008 e D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni)

Contratto di Somministrazione Lavoro 110.

(di cui il presente modello fa parte integrante)

Impresa Utilizzatrice:

Mansione richiesta: **Assistente Amministrativo** Qualifica: **impiegato**

- 1) L'informazione sui rischi professionali specifici e la salute e sicurezza connessi alle attività produttive in generale viene erogata da:

☒ Impresa Utilizzatrice

- 2) L'Impresa Utilizzatrice dichiara di avere effettuato in data la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni e che da tale documento si evince che la mansione richiesta comporta:

a) sorveglianza medica speciale per la mansione specifica per cui il lavoratore viene somministrato da espletarsi con visite mediche a carico dell'Impresa Utilizzatrice, con la seguente periodicità:

☒ Preventiva (per verificare l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica) ove prevista secondo protocollo sanitario applicato dal medico competente dell'Azienda Utilizzatrice:

☐ Semestrale;

☒ Annuale;

☐ Altra periodicità

b) rischi specifici quali:

/

che sono stati adottati i seguenti accorgimenti tecnici per evitarli:

/

- 3) L'Impresa Utilizzatrice dichiara che conformemente a quanto previsto dal sopraccitato D.Lgs. informerà il lavoratore di quanto descritto alle lettere a) e b) del soprascritto punto 2).

- 4) Sono altresì previsti, per la mansione specifica, i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale, di cui l'utilizzatore darà al lavoratore l'addestramento all'uso:

/

- 5) Il Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione è il Sig. .

- 6) L'addetto al servizio antincendio è il Sig.

- 7) L'addetto al pronto soccorso è il Sig.

- 8) Il Medico competente (ove previsto) è il Dr. .

L'Azienda Utilizzatrice

Data,

Il Lavoratore:

Per presa visione